Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 24 marzo** — **Numero 70**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. **40**
» » semestre . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A)* del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto 15 marzo 1920, l'on. prof. avv. FRANCESCO PERRONE, deputato al Parlamento, è stato nominato sottosegretario di Stato al nuovo posto istituito presso il Ministero dell' industria, commercio e lavoro.

LEGGI E DECRETI

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;

Veduto il parere del Consiglio per gli archivi del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico pel personale degli archivi di Stato approvato con la legge 20 marzo 1911, n. 232, e modificato dalla legge 11 giugno 1914, n. 503, è sostituito quello stabilito, con i relativi assegni, dalla tabella *A*, allegata al presente decreto.

Sono aboliti i gradi di soprintendente, di ispettore generale di primo archivista e di primo aiutante.

Art. 2.

Ai direttori degli archivi di Stato di Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, spetta l'incarico ed il titolo di soprintendente.

1° compete ai medesimi:

a) vigilare, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, sugli archivi delle Provincie, dei Comuni, degli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici e degli Istituti da essi dipendenti a qualunque dicastero siano soggetti; curare la formazione e conservazione dei relativi inventari, e dare esecuzione ai provvedimenti del Ministero dell'interno;

b) adempiere a tutte le attribuzioni, promovendo anche, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla pubblica amministrazione, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e relativi regolamenti, in materia di carte antiche e di documenti di Stato o degli enti di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministero anche gli atti e documenti privati, se di pregio, posti in vendita, per l'eventuale acquisto;

d) promuovere i restauri occorrenti al materiale logoro e guasto.

Tali attribuzioni sono anche esercitate dai direttori degli altri archivi di Stato, limitatamente al territorio della rispettiva circoscrizione.

Art. 3.

Alle direzioni dei grandi archivi di Stato può essere aggregato in aiuto al titolare altro funzionario avente grado di direttore o uno o più archivisti con l'incarico di direttori di reparto.

Due direttori, scelti dal ministro, sentito il parere del Consiglio superiore per gli archivi, tra quelli che abbiano non meno di cinque anni di grado, saranno incaricati delle funzioni di ispettore.

Per gli incarichi di cui al presente articolo, sono corrisposte le indennità indicate nella tabella A, allegata al presente decreto.

L'attuale ispettore generale conserva il titolo e le funzioni e si intenderà confermato nell'incarico agli effetti della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 4.

Con decreti Reali, sentito il parere del Consiglio superiore per gli archivi, potrà essere modificata la circoscrizione degli archivi di Stato.

Art. 5.

Il collocamento nel nuovo ruolo dell'attuale personale, con l'applicazione delle norme stabilite dall'art. 39 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, agli effetti dell'assegnazione dei nuovi stipendi e salari, viene effettuato come appresso:

A) 1ª categoria:

Gli attuali soprintendenti, l'ispettore generale, i direttori e primi archivisti delle prime due classi, saranno inscritti nel ruolo come direttori, esclusi coloro pei quali debba verificarsi il collocamento a riposo.

I posti che risultino vacanti alla prima applicazione dell'organico, sentito il Consiglio superiore per gli archivi, saranno conferiti a scelta, senza riguardo all'anzianità, ai direttori e primi archivisti di 3ª e 4ª classe che, per titoli di studio e servizi resi all'Amministrazione, ne siano riconosciuti meritevoli.

I direttori e primi archivisti di 3ª e 4ª classe e gli archivisti, occuperanno, nell'ordine della rispettiva loro attuale anzianità di grado e di classe, i posti di archivista nel nuovo ruolo.

I primi archivisti di 1ª e 2ª classe che saranno inscritti come direttori, i direttori e primi archivisti di 3ª e 4ª classe che saranno inscritti come archivisti, conserveranno tuttavia il titolo e le funzioni di cui sono investiti all'attuazione del presente decreto.

B) 2ª categoria:

Gli attuali primi aiutanti passeranno ad occupare i posti di coadiutori e gli aiutanti quelli corrispondenti nel nuovo ruolo.

C) personale di servizio:

I custodi e gli uscieri conserveranno le rispettive qualifiche.

Art. 6.

Gli attuali impiegati di 2ª categoria che dimostrino non più tardi del 31 luglio 1920, di avere conseguito il titolo di studio richiesto per gli impieghi di 1ª categoria ed il diploma di paleografia ed abbiano dato prova di possedere i necessari requisiti di capacità e di attitudine al grado superiore, potranno, sentita la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi, ottenere il passaggio ad archivista, prendendo posto in coda al relativo ruolo.

Art. 7.

Le promozioni dai gradi di archivista a quello di direttore e di aiutante a quello di coadiutore saranno conferite, per esame di concorso ai termini degli articoli 4, seconda parte, e 5 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e con l'osservanza delle norme speciali sancite dal regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163, che sarà, in quanto occorra, modificato per l'opportuno coordinamento con le disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

L'assegnazione alle direzioni dei singoli archivi, sarà fatta per titoli di merito, sentito il Consiglio superiore per gli archivi del Regno, a norma del citato regolamento.

Alle direzioni degli archivi di cui all'art. 2, potranno concorrere i direttori che abbiano almeno cinque anni di grado.

Art. 9.

È concessa la stabilità nel posto agli operatori, assunti in servizio in esecuzione dell'articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232, i quali abbiano prestato almeno cinque anni di continuato lodevole servizio computandosi in esso il tempo passato sotto le armi durante la guerra.

Il relativo provvedimento sarà emesso dal Ministro dell'interno, sentita la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno.

Agli operatori è assegnata la retribuzione annua indicata nella tabella B allegata al presente decreto. A quelli confermati in pianta stabile per effetto del presente articolo, sarà mantenuto l'attuale maggiore compenso, a titolo di assegno personale, da assorbirsi nei successivi aumenti periodici.

L'ammissione di nuovi operatori, in caso di vacanza di posti, sarà fatta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore con decorrenza dal 1° maggio 1919 in quanto ai nuovi stipendi, e dal 1° dicembre 1919 pel resto.

Art. 11.

Restano ferme le attribuzioni del Consiglio superiore per gli archivi del Regno e della relativa Giunta, a norma delle disposizioni vigenti.

Al personale degli archivi di Stato sono applicabili per tutto quanto non è previsto dal presente decreto le disposizioni dei RR. decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, che regolano lo stato giuridico ed economico degli impiegati delle Amministrazioni centrali del Regno.

Le attribuzioni di cui agli articoli 55 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sono anche demandate al Consiglio superiore per gli archivi.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA A.

1ª CATEGORIA.

Archivisti:

Posti in organico n. 65.

Stipendio iniziale L. 5500; 6 aumenti in 30 anni.

5 quinquenni:

L. 700	L. 6200	al 5° anno
» 700	» 6900	» 10° »
» 700	» 7600	» 15° »
» 700	» 8300	» 20° »
» 700	» 9000	» 25° »

1 quinquennio:

L. 600	L. 9600 al 30° anno

Direttori:
Posti in organico n. 25.
Stipendio iniziale L. 8000.
4 aumenti in 18 anni.
2 quadrienni:

L. 1100	L. 9100	al	4°	anno
» 1100	» 10,200	»	8°	»

2 quinquenni:

L. 1000	L. 11,200	al	13°	anno
» 1000	» 12,200	»	18°	»

Incarichi:
N. 11 direttori con incarico di soprintendente o ispettore: indennità annua L. 2000.
Al titolare della sede di Roma per la direzione dell'Archivio centrale del Regno (oltre le predette): indennità annua L. 1000.
N. 9 archivisti con incarico di direttore: indennità annua L. 1000.

2ª CATEGORIA.

Aiutanti:
Posti in organico n. 60.
Stipendio iniziale L. 3000; 8 aumenti in 32 anni.
8 quadrienni:

L. 300	L. 3300	al	4°	anno
» 300	» 3600	»	8°	»
» 300	» 3900	»	12°	»
» 300	» 4200	»	16°	»
» 300	» 4500	»	20°	»
» 300	» 4800	»	24°	»
» 300	» 5100	»	28°	»
» 400	» 5500	»	32°	»

Coadiutori:
Posti in organico n. 35.
Stipendio iniziale L. 5000; 5 aumenti in 20 anni.
5 quadrienni:

L. 600	L. 5600	al	4°	anno
» 600	» 6200	»	8°	»
» 600	» 6800	»	12°	»
» 600	» 7400	»	16°	»
» 600	» 8000	»	20°	»

PERSONALE DI SERVIZIO.

Uscieri:
Posti in organico n. 50.
Stipendio iniziale L. 2400; 5 aumenti in 20 anni.

L. 200	L. 2600	al	4°	anno
» 200	» 2800	»	8°	»
» 200	» 3000	»	12°	»
» 300	» 3300	»	16°	»
» 300	» 3600	»	20°	»

Custodi:
Posti in organico n. 3[illegible].
Stipendio iniziale L. 3500; 5 aumenti in 20 anni.

L. 300	L. 3800	al	4°	anno
» 300	» 4100	»	8°	»
» 300	» 4400	»	12°	»
» 300	» 4700	»	16°	»
» 300	» 5000	»	20°	»

TABELLA *B.*

Operatori:
Posti in organico n. 3.
Assegno iniziale L. 3000; 8 aumenti in 32 anni di L. 300 ciascuno per i primi 7 e di L. 400 per l'ultimo, come gli aiutanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: MORTARA.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1919, n. 1876;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga all'art. 2 del R. decreto 29 agosto 1919, n. 1876, agli alunni inscritti per l'anno scolastico 1919-920 alla penultima o all'ultima classe delle scuole medie e magistrali anche di primo grado, è concessa la parziale dispensa dagli esami di licenza del corso a cui per il detto anno sono inscritti per le materie nelle quali essi conseguiranno allo scrutinio finale dell'ultima classe voti non inferiori ai sette decimi in profitto e in condotta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale 6 febbraio 1908, numero 150;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:
L'art. 319 del regolamento generale 6 febbraio 1908, n. 150, modificato dal decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, è ulteriormente sostituito dal seguente:
« Sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica saranno stanziate le somme occorrenti al conferimento di cinquanta assegni di benemerenza di L. 260 ciascuno, venticinque per maestri e direttori e venticinque per maestre e direttrici fra i più benemeriti delle pubbliche scuole elementari del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1912, n. 749;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, con cui fu istituito il Consiglio coloniale;

Visto il Regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, con cui fu approvato il regolamento per l'applicazione della legge stessa;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al Consiglio coloniale, del soppresso direttore dell'ufficio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle sedute del Consiglio coloniale, in luogo del soppresso direttore dell'ufficio coloniale, interverrà, con voto deliberativo, quello fra i direttori generali del Ministero delle colonie nella cui competenza d'ufficio rientrano i singoli affari sottoposti al Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 304 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1916 n. 756, col quale fu istituito per la durata della guerra, un « Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari »;

Visto il R. decreto 23 aprile 1919, n. 669, col quale furono determinate le attribuzioni della Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e fissati i ruoli organici del Ministero medesimo;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1919, n. 1233, che costituì, alla dipendenza del Ministero dei trasporti, una Direzione generale ed una Commissione consultiva d'aeronautica;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, che provvide ad un nuovo ordinamento del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con il ministro *ad interim* per i trasporti marittimi e ferroviari, ed i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per i trasporti marittimi, e ferroviari è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni relative alla marina mercantile, all'esercizio della navigazione, all'aeronautica ed a tutti i combustibili spettanti al soppresso ministero dei trasporti e, per quanto riguarda i combustibili, anche ai ministeri del tesoro e della guerra, sono trasferite al ministero per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Passano quindi alla dipendenza di questo Ministero:

1. La Direzione generale della marina mercantile col personale che ne fa parte, giusta le piante organiche approvate col decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669; e le capitanerie di porto, giusta il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2349.

2. La Direzione generale per l'esercizio della navigazione, conservando, in via provvisoria, tutto il personale che attualmente presta servizio presso di essa.

3. La Direzione generale d'aeronautica, conservando, in via provvisoria, il personale che attualmente ne fa parte, giusta il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 64.

4. Fino a che diversamente non sarà provveduto, la Direzione generale dei combustibili, istituita con l'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, la quale conserverà, in via provvisoria, il personale che attualmente si trova ad essa addetto. Alla medesima sono aggregati anche gli uffici relativi ai combustibili liquidi esistenti presso il Ministero del tesoro e quello della guerra.

Art. 3.

Nelle assegnazioni di combustibili, il ministro dell'industria darà la preferenza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La Direzione generale per la ricostruzione del naviglio ed il Segretariato generale istituiti con l'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, sono soppressi.

Art. 5.

Sono trasferite al ministro dei lavori pubblici l'alta direzione e la responsabilità sull'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 6.

La Direzione generale per l'elettrificazione delle ferrovie, istituita con l'art. 13 del R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1582, è soppressa.

Con successivo decreto si provvederà alla distribuzione delle attribuzioni relative alla elettrificazione tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Amministrazione autonoma delle ferrovie.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 5 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2375, riguardanti il servizio delle costruzioni ferroviarie e l'Istituto sperimentale, e sono richiamate in vigore le norme preesistenti relative a tali oggetti.

Art. 8.

Salvo per quanto dispongono l'art. 1 capoverso ultimo e gli articoli 7 e 8, l'applicazione del decreto-legge 2 febbraio 1920 è sospesa fino alla conversione in legge del medesimo.

Intanto è richiamato in funzione con le norme della legge 7 luglio 1907, n. 429, il Consiglio d'amministrazione, che ha funzionato fino al 1° marzo, integrato dei membri che sono venuti a mancare, uno dei quali è sostituito dal direttore generale dell'esercizio.

Art. 9.

Il ruolo speciale del personale ferroviario addetto al Ministero per i trasporti, istituito col R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27, è soppresso.

Art. 10.

Agli impiegati che, pel passaggio ad uffici dipendenti dal soppresso Ministero dei trasporti, hanno cessato di far parte dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è data facoltà di rientrare, su loro istanza, in quelli delle amministrazioni da cui dipendevano, occupando in essi il posto che avrebbero se non ne fossero usciti.

Sorgendo dubbi sul posto di graduatoria da assegnare ad impiegati che abbiano chiesto di ritornare nell'Amministrazione da cui provenivano, si pronunzierà il competente Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Con decreto Reale del ministro dell'industria, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà istituita una Commissione con l'incarico di proporre i criteri e le norme per una sistemazione, ispirata a principî di equità, del personale dei ruoli disciolti, che non siasi valso della facoltà di cui all'articolo precedente e per la sua assegnazione in ruoli degli uffici conservati.

La medesima Commissione formulerà anche le proposte pel riordinamento del ruolo della Direzione generale d'aeronautica e per la sistemazione, con i criteri sopra espressi, del relativo personale.

Le proposte si estenderanno anche al personale avventizio già riconosciuto meritevole di assunzione in pianta stabile dalla Commissione nominata in base ai Regi decreti 1° e 19 febbraio 1920, nn. 94 e 154.

In base a tali proposte, con decreti Reali, saranno emanate le norme occorrenti e dati i provvedimenti per la definitiva sistemazione del personale.

Art. 12.

Fino a quando non sarà provveduto a norma dell'articolo precedente, tutti gli impiegati, anche avventizi, che prestavano servizio nel soppresso Ministero dei trasporti, continueranno a percepire gli stipendi e gli altri emolumenti di cui godettero sino al febbraio 1920, escluse le indennità di gabinetto.

Art. 13.

Con decreti Reali, da promuoversi dai competenti ministri, di concerto con quello del tesoro, saranno distribuiti, in relazione alle disposizioni che precedono, i fondi di bilancio del soppresso Ministero dei trasporti fra i Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

È abrogato il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2460. Sono parimenti abrogati i primi tre articoli del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 15.

Con decreti Reali da promuoversi dai ministri competenti, potranno essere emanate tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto e pel suo coordinamento con le disposizioni preesistenti e rimaste in vigore relative a servizi già demandati al soppresso Ministero dei trasporti.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — BONOMI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 305 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un secondo posto di sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2584. **Regio decreto 18 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Catania è autorizzato ad accettare il legato di libri, macchine ed istrumenti scientifici disposto a favore dell'Istituto medesimo dal prof. Giovan Pietro Grimaldi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il precedente Nostro decreto 25 novembre 1919, n. 4351, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1920, registro 1, foglio 59, col quale, in parziale accoglimento delle proposte fatte dal Consiglio provinciale di Catania con deliberazione 12 ottobre 1915 sono state classificate tra le provinciali di Catania le strade nel decreto medesimo specificate, sospendendo, in attesa di chiarimenti all'uopo chiesti agli uffici tecnici locali, ogni decisione circa la dichiarazione di provincialità delle due strade seguenti:

a) dalla provinciale San Giovanni La Punta-Viagrande ad Aci Bonaccorsi;

b) da Aci Bonaccorsi alla provinciale Viagrande e ad Aci Sant'Antonio;

Ritenuto che, secondo risulta dal citato decreto, proceduto si alla pubblicazione in tutti i comuni della Provincia, della deliberazione riguardante la classificazione delle due strade suaccennate, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che i predetti uffici tecnici hanno fornito ora i chiarimenti richiesti;

Considerato che le strade medesime attraversano un fertile territorio e completano la rete delle esistenti strade provinciali, facilitando le comunicazioni fra Aci Bonaccorsi, Viagrande, Aci Sant'Antonio e San Giovanni La Punta;

Che, mettendo capo, mercè altre provinciali, a Catania e ad Acireale, esse sono di grande importanza per le relazioni commerciali industriali ed agricole della provincia, e pertanto rivestono i caratteri di cui all'art. 13, lettera *d*) della legge sui lavori pubblici;

Visto il voto 15 dicembre 1919, n. 1958 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate tra le provinciali di Catania le strade comunali:

1° dalla provinciale di San Giovanni La Punta-Viagrande ad Aci Bonaccorsi;

2° da Aci Bonaccorsi alla provinciale Viagrande-Aci Sant'Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, consigliere di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero di agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Vista la richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti depositata nella segreteria di questo Collegio il 9 gennaio p. p. e debitamente comunicata a mezzo di raccomandata al priore della Confraternita del Gonfalone in Rignano Flaminio, sig. Giuseppe Scortichini, come risulta dall'annessa ricevuta di ritorno;

Premesso che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti in adunanza del 9 ottobre 1919 ha deliberato di richiedere a questo Collegio centrale il trasferimento al patrimonio dell'Opera dei tre fondi rustici di proprietà della Confraternita del Gonfalone del comune di Rignano Flaminio, siti il primo in contrada Montepolledro o Roscetto e gli altri due in contrada Conciarello nel comune di Rignano Flaminio, esattamente descritti nell'allegata copia di deliberazione in corrispondenza del pur allegato certificato catastale 3 novembre 1919; fondi di natura eminentemente vulcanica. In generale il terreno è mediocre e presenta a poca profondità il solito tufo friabile (cappellaccio); qualche zona, come la parte in declivio, dei fondi in contrada Conciarello, è scadentissima;

Ritenuto che il suddetto Consiglio ha presentato il progetto di trasformazione dei detti due fondi, dal quale apparisce che i terreni sono realmente suscettivi di importanti trasformazioni culturali;

Che la Confraternita, cui è stata debitamente comunicata la richiesta di cui trattasi, nulla ha eccepito sul merito;

Che pertanto per l'accoglimento della richiesta stessa concorrono i requisiti voluti dal regolamento legislativo n. 55 del 16 gennaio 1919 e cioè la pertinenza dei fondi ad un ente pubblico, quale è la Confraternita del Gonfalone, e la sua attività di importanti trasformazioni culturali;

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Visti gli articoli 10 del precitato regolamento legislativo e 7 del regolamento approvato con R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1919;

ORDINA

il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei tre fondi rustici sopraindicati, di proprietà della Confraternita del Gonfalone di Rignano Flaminio.

Dispone che questa ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno tre del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Salvatore Gatti, estensore — *Brizi — Zattini — Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno cinque del mese di febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *Antonio Castellani.*

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 9 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 22 novembre 1919:

Gibellini Gilberto, applicato tecnico, con lo stipendio di L. 4500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1919.

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1920:

Uckmar dott. Antonio, ricevitore del registro di 2ª classe, è stato,

a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Sechi Quintino, ricevitore del registro di 2ª classe, è stato, a sua domanda, collocato in aspettiva per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Rosa Floriano, ricevitore del registro di 1ª classe, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 17 ottobre 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 91	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,675 — Londra 75,55 — Svizzera 341 60 — Spagna . . . — New York 19,89 Oro 259 36

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 dicembre 1919:

Paganuzzi Ines, nata Facchinelli, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1919.

De Ponti Elisabetta, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività dal 15 novembre 1919.

Rava Clementina, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 24 novembre 1919.

Robino Letizia, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 novembre 1919.

Cantarella Carlotta, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 novembre 1919.

Bartoli Iselde, nata Cocinelle, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1919.

De Marco Luigia, nata Fiore, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 20 novembre 1919.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Romagnoli Carmela, nata Ghisi, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1919.

Porati Ernesta, nata Rinaldi, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

De Bernardi Caterina, nata Bonino, telefonista a L. 1600. in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

Santucci Giannina, nata Gaviati, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 novembre 1919.

Lagua Francesca, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1919, prende posto in ruolo fra Mantovani Cellerini, ved. Garbarini e Martinucci Zoraide, nata Rossi.

Con decreto Ministeriale del 24 giugno 1919:

Ventura Giovanni, commesso a L. 1320, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° giugno 1919.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1919:

Scattolini Cesare, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° luglio 1919.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Del Vizo Alice, ved. Cocchetti, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

Pontani Gemma, nata Pirocchi, applicata a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

Bordoni Bianca, nata Lombardi, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1919.

Morgora Cleofe, nata Leoni, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919, prende posto in ruolo fra Riccucci Clotilde, nata Fiorentino, e Pasini Adele.

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1919:

Stripoli Angelo, verificatore a L. 1500, è collocato in aspettativa per motivi di malattia, dal 1° agosto 1919.

Pozzi Giovanni Ferdinando, guardafili a L. 1800, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1919.

Passaggio Domenico, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1919.

Con decreto Ministeriale del 2 settembre 1919:

Bernardini Angelo, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1919.

Con decreto Ministeriale del 7 ottobre 1919:

De Vecchi Gino, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 10 ottobre 1919.

Ventura Giovanni, commesso a L. 1320, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio, dal 13 ottobre 1919.

Papini Torello, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 16 ottobre 1919.

Sardo Mario, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 24 dicembre 1919:

Carri Vincenzo, apparecchiatore a L. 1600, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 10 novembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1919:

Muzio Teresa, operaia a L. 800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 novembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1919:

Bonino Antonio, guardafili a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 22 novembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1919:

Belloni Alessandro, guardafili a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 18 dicembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1919:

Cavasini Geremia Ermenegildo, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1919:

Gonnelli Carlo, guardafili a L. 1600, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° gennaio 1920.

Con decreto Ministeriale del 3 novembre 1919:

Zanon Teodoro, apparecchiatore a L. 1200, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 37). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendità annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 0/0	26003	50 —	Bertolini *Teresa* fu Gaetano, moglie di Tenti Giovanni, domic. a Tripoli	Bertolini *Maria-Teresa*, ecc., come contro
»	29164	50 —	Bertolini *Teresa* fu *Girolamo*, moglie di Tenti Giovanni, domic. a Bengasi (Cirenaica)	Bertolini *Maria-Teresa* fu *Gaetano*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa averyi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima** pubblicazione di questo avviso, ove non siano state **notificate opposizioni a questa Direzione generale,** le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 23 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15,15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Durante l'interruzione dei nostri lavori, gravi lutti hanno colpito il Senato.

Il 19 febbraio spegnevasi in Torino, che da poco tempo lo ospitava, il senatore Carlo Francesco Gabba.

Nato il 14 aprile 1835 a Lodi, di antica famiglia che già aveva dato insegnanti d'alto valore all'Università di Pavia, ancora giovanissimo rivelò eminenti attitudini agli studi giuridici.

Nel 1855, a soli 20 anni, non ancora laureato, ebbe conferita una medaglia d'oro dall'Accademia Reale di Bruxelles in seguito ad un concorso internazionale per una memoria dal titolo: « Essai sur la véritable origine du droit de succession ». Ottenuta in quell'anno istesso la laurea presso l'Università pavese, iniziò nel 1861 l'insegnamento universitario quale supplente di filosofia del diritto nell'Ateneo pisano, conseguendo l'anno seguente il titolo di professore ordinario; nel 1867 fu incaricato d'insegnare il diritto civile: tenne anche per un anno la cattedra di Pandette e fu per molto tempo incaricato del diritto internazionale.

Nel 1887 fu trasferito alla cattedra di diritto civile, conservando l'incarico dell'insegnamento della filosofia del diritto.

Dal 1896 insegnò anche filosofia del diritto e sociologia al R. Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per un invincibile attaccamento all'Ateneo Pisano, volle restarvi, nonostante replicate offerte di trasferimento ad altre Università, finchè nel 1916 la grave età lo indusse a lasciare, fra l'universale rimpianto, la cattedra.

Altissimo ingegno di giurista, il Gabba ebbe famigliari, come nella cattedra così nelle pubblicazioni dottrinali, molti campi del diritto, e nei suoi numerosi scritti trattò con eguale perspicuità il diritto civile, la filosofia del diritto internazionale, la sociologia ed anche il diritto penale.

La profondità del suo pensiero, le sue mirabili facoltà di analisi e di sintesi giuridica, fecero sì che sempre i risultati delle sue speculazioni dottrinali rappresentassero, sia intorno a determinate questioni come intorno ad un complesso istituto giuridico, la più completa ed alta espressione del pensiero scientifico.

Particolarmente con la sua opera sistematica di vasta mole « La teoria della retroattività delle leggi », monumento di critica giuridica e di sapienza costruttiva, può ben dirsi aver egli dato un contributo gagliardo al rinnovamento del metodo negli studi giuridici. Importanti, fra le altre sue opere civilistiche, sono sovrattutto le « Questioni e le nuove questioni di diritto civile », che da sole basterebbero a giustificare la fama di uno scienziato, e gli scritti sulla « Condizione giuridica delle donne » e sul « Divorzio nella legislazione italiana » ch'è quanto di meglio sia stato scritto in sostegno della tesi antidivorzista.

Così nel campo della sociologia egli impresse vasta orma colla sua opera « Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale » e nel campo penale col suo scritto « Il pro e il contro nella questione della pena di morte ».

Le sue mirabili doti si rivelarono anche, oltre che negli scritti minori, nelle numerose note a sentenze, molte delle quali costituiscono vere monografie ed hanno talora prodotto un cambiamento di direttiva nella giurisprudenza.

La genialità e la modernità delle sue vedute rendevano attraenti e fruttifere anche le parti più aride delle discipline da lui professate: onde le sue lezioni erano sempre affollatissime, come i suoi scritti ricercati e meditati. Il suo nome era notissimo non solo in Italia, ma anche all'estero, dov'era onorato come uno dei più puri rappresentanti del pensiero giuridico italiano.

Al raro vigore dell'ingegno ed alla ricchissima sua cultura, corrispondeva una grande altezza d'animo che anche fisicamente gli conferiva una rara dignità. Per i suoi altissimi meriti era stato, fra l'altro, insignito della croce di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia: era accademico dei Lincei, membro delle principali Acca-

demie scientifiche d'Italia, ed importanti Istituti stranieri si erano onorati di averlo fra i loro soci.

Nominato senatore il 14 giugno 1900, anche nella nostra Assemblea spiegò una feconda attività, partecipando alla discussione d'importanti disegni di legge, sovrattutto di carattere giuridico.

La sua perdita è lutto grande per la scienza giuridica, non solo d'Italia, ma dell'Europa.

Alla sua memoria il Senato invia un mesto, reverente saluto (Approvazioni).

Breve, violenta malattia ci privava dell'amato collega Tommaso Senise, morto il 25 febbraio in Napoli. Era nato il 2 febbraio 1848 in Corleto Perticara da una famiglia in cui era tradizionale la devozione ai principî della libertà italiana, ed i cui meriti verso la patria furono già ricordati in quest'aula in occasione della morte di Carmine Senise, fratello maggiore di Tommaso. Questi, quasi ancor fanciullo, si mostrò degno degli esempi famigliari: nel 1860, a soli dodici anni, non potendo, come i fratelli Carmine e Francesco combattere nelle truppe insurrezionali, organizzò una « Compagnia di giovani nazionali » a difesa della città natia; nei due anni seguenti, prese parte attiva alla repressione del brigantaggio in Basilicata e nel 1867 fu volontario garibaldino nella campagna che terminò a Mentana.

Tornato agli studi, nel 1874 si laureò con lode in medicina nell'Università di Napoli: compiuti all'estero gli studi di perfezionamento, ebbe la libera docenza in patologia speciale medica e in clinica. Moltissime e pregiate pubblicazioni aveva dato alla scienza: attualmente era ordinario di patologia medica dimostrativa nell'Università di Napoli ed alle sue belle e dotte lezioni gli studenti correvano numerosi.

Iniziò la sua carriera politica nella XVI legislatura quale rappresentante del II collegio di Potenza, che lo confermò per la XVII; e fu poi deputato nelle legislature XIX e XX del collegio di «Lagonegro; prese parte assidua ai lavori parlamentari e pronunziò importanti discorsi sulla istruzione pubblica e sulla sanità pubblica. Napoli, sua seconda patria, lo elesse consigliere comunale, assessore e membro del Consiglio provinciale, del quale attualmente era presidente: ed in quella città era anche presidente del R. Istituto orientale.

Di cuore pari all'ingegno non indietreggiò mai dall'affrontare pericoli e disagi per correre in altrui soccorso: basti all'uopo ricordare l'opera piena di abnegazione dimostrata durante il terremoto di Casamicciola ed il coraggio e l'altruismo spiegati in Napoli nell'epidemia colerica, sicchè gli fu conferita la medaglia d'argento per i benemeriti della salute pubblica.

Nominato senatore il 21 novembre 1901, fu assiduo fra noi: partecipò anche ad importanti discussioni in materia di bilanci e di pubblica istruzione.

Alla sua nobile e indimenticabile figura di difensore d'ogni più alto ideale di patria, di scienza e di umanità, vada il nostro saluto, ed alla sua famiglia le nostre più vive condoglianze. (Approvazioni)

Un altro lutto crudele ha colpito il Senato e la scienza medica italiana

Il 28 febbraio si spegneva in Torino, anch'egli ucciso da breve violento morbo, il senatore Camillo Bozzolo.

Nato a Casalzuigno il 31 maggio 1845, di nobile antica famiglia che aveva già dato valenti insegnanti alle Università di Torino e di Pavia, uscì laureato in medicina da quest'ultimo ateneo nel 1868.

Due anni prima aveva interrotto gli studi per arruolarsi tra i volontari garibaldini, partecipando a tutte le campagne del Trentino. Nel 1870 fu con Garibaldi a Digione e ne riportò ferita.

Tornato ai prediletti studi e perfezionatosi a Vienna e poi a Berlino sotto il Virchow, fu dapprima assistente di anatomia patologica nell'ospedale maggiore di Milano, poi a Torino dove - dopo un breve ritorno a Milano - si stabilì definitivamente quale assistente alla clinica universitaria ed incaricato di insegnare la semeiotica medica.

Nel 1878 fondò in quest'Università una clinica medica propedeutica che fu la prima d'Italia, e cinque anni dopo toccò l'apice della sua carriera vincendo il concorso ad ordinario di clinica medica generale.

Fu uno tra i primi rinnovatori della scuola medica italiana, contribuendo grandemente nel dare alla medicina un indirizzo positivista.

Spirito eminentemente analitico ed investigatore, portò allo studio della patologia e della clinica medica contributi apprezzatissimi, onde la sua fama era altissima in Italia ed all'estero.

Numerosissime sono le sue scoperte e le sue intuizioni scientifiche. Egli dimostrò l'origine bacterica della pneumonite; fu il primo a dimostrare la circolazione del bacillo nel sangue durante l'infezione tifosa, ma la comunicazione fattane al Congresso internazionale di Berlino fu accolta con incredulità, mentre ora è cosa universalmente ammessa e di grande importanza nella cura del tifo.

Egli pel primo tratteggiò la forma clinica dell'anchilostomiasi, malattia che affligge milioni di uomini e che tanta strage, fra l'altro, compiè fra gli operai che lavoravano nel traforo del Gottardo, e scoprì una cura semplice ed efficacissima per tale morbo crudele. Tanto che un celebre esploratore inglese Sir. H. H. Johnston, potè scrivere che la scoperta del dott. Bozzolo aveva rivoluzionato l'intero problema dell'esistenza sanitaria nelle regioni tropicali e subtropicali non solo per i bianchi, ma anche per le razze di colore, e che l'inventore doveva essere proclamato benefattore dell'umanità.

Nè può tacersi che il Bozzolo fu tra i primi in Europa ad iniziare la cura coi raggi Röntgen, la diagnosi della trombosi del cuore sul vivo e della malattia di Kahler.

Non risparmiò la sua opera sapiente all'Amministrazione della città di Torino e come assessore dell'igiene spiegò nobile zelo e assiduità volenterosa.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte spesso ai lavori del Senato.

Alla memoria dell'insigne scienziato vada il nostro rimpianto più vivo. (Approvazioni).

Il dì cinque corrente si spense in Milano il senatore Alfonso Barinetti.

Nato il 20 giugno 1854 in Pavia, aveva con successo seguito gli studi legali, dedicandosi poi all'esercizio dell'avvocatura.

Ancor giovane, le sue eminenti doti lo fecero annoverare fra le personalità più cospicue del Foro e della vita amministrativa di Lombardia.

Membro del Consiglio provinciale di Cremona, dalla quale provincia la famiglia originava ed al cui benesse sempre dedicò gran parte della sua attività politica, era stato nel 1899, nominato presidente del Consiglio stesso, e tale carica gli venne sempre di anno in anno riconfermata, onde poteva dirsi uno dei decani fra i presidenti dei Consigli provinciali d'Italia.

Per le sue elette virtù di mente e di animo, per la rettitudine della vita, tutta dedicata al bene del proprio paese, egli godeva la stima e la simpatia universali ed era circondato dal consenso d quasi tutti i partiti. Quale rappresentante della provincia di Cremona faceva parte della Commissione centrale e del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e dette cure assidue e zelanti al fiorire della prospera istituzione.

Era anche presidente onorario del pio Istituto Bassini e consigliere dei sanatorii popolari pro-tubercolosi a Milano, dove risiedeva.

Il 17 marzo 1912 entrò in Senato e fu assiduissimo ai nostri lavori.

Ottimo cittadino, provetto amministratore, gentiluomo squisito, amico affettuoso, lascia largo rimpianto.

Alla sua memoria vada il nostro mesto, reverente saluto (Approvazioni).

Dopo brevissima malattia, mancò ai vivi il 10 corrente in Napoli il collega Giuseppe Caravita, principe di Sirignano, e con lui scompare una delle più simpatiche figure dell'aristocrazia napoletana.

Nato in Napoli il 26 luglio 1849, fece parte di alcuni anni con successo delle pubbliche Amministrazioni; fu dal 1878 al 1889 segretario nel Ministero di grazia e giustizia e più tardi capo di gabinetto del prefetto di Roma, e le sue doti d'ingegno e le sue qualità personali di gentiluomo di razza erano apprezzatissime nell'alta società della capitale.

Lasciati i pubblici impieghi, si ritirò in Napoli, ove egli, anima di artista e insieme provetto amministratore, fece sorgere il magnifico rione che ora dal suo nome si intitola.

Molte ed importanti Società industriali napoletane lo avevano a presidente: molte altre si giovavano egualmente della sua sagace esperienza.

Si occupò anche fervidamente delle belle arti e degli *sports* onde, fra l'altro, era da molti anni presidente del Circolo artistico napoletano, ed era stato per molto tempo presidente della sezione napoletana della Lega navale italiana: a tale nobile istituzione aveva anzi dedicato cure tanto amoroso da meritare la medaglia d'oro di benemerenza, che, or è poco, gli era stata conferita.

La fiducia dei suoi concittadini lo aveva chiamato per qualche anno a far parte del Consiglio comunale di Napoli e fu anche consigliere provinciale di Avellino.

Nominato senatore il 24 novembre 1913, solo per breve tempo potè partecipare ai nostri lavori.

Nel 1915, infatti, dolorosamente colpito da cecità, fu costretto a rinunziare alla multiforme operosità che il suo spirito eletto e la sua fine intelligenza tanto gli facevano amare.

Ed ora egli ha chiuso, fra il compianto di tutti quelli che lo conoscevano, la sua nobile vita mortale. Inviamo reverenti alla sua salma il nostro saluto. (Benissimo!).

Or sono quattro anni il Senato rimpiangeva la perdita dell'eminente diplomatico Giuseppe Avarna. Lo segue ora nella tomba il fratello senatore Niccolò, primogenito della famiglia dei Duchi di Gualtieri, che lo aveva preceduto in questa Assemblea nel 1904 e la cui vita, spentasi ieri in Napoli, fu del pari degna delle tradizioni della grande famiglia siciliana.

Nato a Palermo il 10 novembre 1839, egli non percorse come il fratello la via degli uffici, ma, pur dovendo intendere all'amministrazione del cospicuo patrimonio domestico, non negò al paese la sua opera; e fu parte dell'Amministrazione comunale di Napoli dove anzi i partiti costituzionali lo avrebbero voluto primo magistrato.

E ne sarebbe stato degnissimo oltre che per il prestigio del nome per la sua bella preparazione alla vita pubblica. Ma egli era uno di quegli uomini dei quali il suo autore prediletto, il Tocqueville, scriveva che, disdegnando frammischiarsi ai professionisti della politica, la « hauteur de leur âme ou l'inquiétude de leurs désirs mettent à l'étroit dans la vie privée ».

In realtà fu uomo di studi e di pensiero che i frutti delle sue meditazioni e convinzioni politiche espose lucidamente e coraggiosamente in alcune pregiate pubblicazioni. Studiò dapprima l'evoluzione democratica delle istituzioni inglesi sulle quali del resto si era formato il suo pensiero di uomo politico, dietro le trame del Gneist, del Tocqueville, del Lecky e di altri maestri di scienza politica.

Credò di trovare, come altri della sua scuola, nell'estensione del suffragio una delle cause di decadenza di quelle istituzioni e ne tentò una critica severa nel secondo suo libro: *Il regime rappresentativo e la società moderna.*

In altri scritti, e per ultimo in quello « D'un nuovo concetto dello Stato », combattè quella che giudicava debolezza dello Stato di fronte alle organizzazioni proletarie. Ebbero certo una visione un po' pessimistica degli inevitabili svolgimenti delle moderne forze sociali, ma fu conservatore colto ed illuminato che fece sua la divisa « Conservare progredendo ».

E noi, egregi colleghi, qualunque sia il nostro sentimento e la nostra parte politica, ci inchiniamo riverenti alla memoria di chi, come il duca di Gualtieri, professò coraggiosamente, austeramente, le sue idee; ed amò di profondo amore il proprio paese. (Approvazioni).

GAROFALO. Come socio dell'Accademia Reale di scienze morali e politiche, di cui Carlo Francesco Gabba fu illustre corrispondente, si associa alle belle parole del presidente.

Il senatore Gabba, per oltre mezzo secolo, così nell'insegnamento universitario, come nei suoi scritti e nei suoi discorsi, tenne sempre alta la bandiera della scienza, a cui aveva disinteressatamente consacrato tutta la sua attività solo per amore delle cose nobili ed alte: con il solo scopo di giovare al progresso del diritto, nell'interesse della Società e dell'umanità. Egli fu altresì un sapiente educatore ed un integro carattere.

Potrebbe dirsi di lui che egli fu senza macchia e senza paura come l'antico cavaliere. Delle opere che egli scrisse alcune sono già divenute classiche. Ma più che ogni altra sua virtù egli, che ebbe domestichezza con lui, deve ricordare i meriti dell'affettuoso padre di famiglia e del cittadino esemplare. Propone l'invio delle condoglianze del Senato ai figli dell'estinto (Vive approvazioni).

L'oratore aggiunge qualche parola all'elogio del senatore D'Avarna detto dal presidente, in quanto egli era quasi suo concittadino.

Il senatore D'Avarna passò a Napoli quasi tutta la sua vita immersa in profondi studi sociologi e politici che conserveranno sempre viva la sua memoria (Approvazioni).

SUPINO. Egli che fu discepolo e più tardi collega del senatore Gabba, sente il dovere di tesserne brevemente l'elogio, ricordando la brillante carriera da lui percorsa, la sua valentia come insegnante, la grande importanza della sua opera scientifica.

In questa son degne di speciale menzione le numerose conferenze che trattano argomenti di sociologia e di diritto civile.

Alle virtù di cittadino e di scienziato non furono inferiori quelle dell'uomo: lasciò di sè grande rimpianto e fu veramente degno dell'alto tributo d'onore che oggi gli viene reso da questa Assemblea (Benissimo).

FILOMUSI GUELFI. Deve aggiungere poche parole in onore del senatore Gabba, al quale era legato da sincera amicizia e per consuetudine di studi da quasi quarant'anni. La fatiche dell'insegnamento o le condizioni di salute non permisero al Gabba di essere così assiduo ai lavori del Senato come egli avrebbe voluto; tuttavia i suoi pochi discorsi furono di capitale importanza. In politica fu conservatore e difensore della libertà, quando essa sia contenuta entro l'orbita della giustizia. Schiettamente religioso, visse e morì da cattolico confermando il principio che vale la pena di vivere facendo del bene e morire sacrificandosi (Benissimo).

BIANCHI LEONARDO. Crede che la figura del senatore Senise, così ricca di particolari caratteristiche, vada specialmente ammirata per la sua fervida attività patriottica. Ancora giovanetto reclutò ed armò una compagnia di suoi coetanei, e più tardi prese parte alla battaglia di Mentana.

Come scienziato egli fu tanto pregiato dagli altri studiosi che fu chiamato ad esercitare l'insegnamento presso l'Università di Napoli, per meriti speciali, in forza dell'art. 69 della legge.

Ricorda infine il saldo carattere dell'uomo ed il suo costante amore alla patria al quale tenne fede fin negli ultimi giorni, occupandosi indefessamente della propaganda per il Prestito nazionale.

Conclude pregando il presidente a inviare le condoglianze non solo alla famiglia, ma anche a Corleto, città nativa del senatore Senise. (Approvazioni).

MANGO. Dichiara che le sue parole non debbono significare altro che il suo consenso col dolore pubblico per la dipartita del senatore Senise. Egli che fu suo avversario politico nel collegio di Lagonegro, lo stimò sempre profondamente, ed ebbe con lui rapporti di sincera amicizia.

Il Senise ebbe un carattere esuberante e fu garibaldino così nella vita come nelle battaglie.

Amò profondamente la patria sin dalla sua prima adolescenza e

contrasse la malattia che lo condusse al sepolcro, pronunziando al Teatro San Carlo un discorso di propaganda per il Prestito nazionale

Il popolo napoletano comprese la nobiltà del suo carattere ed il funerale fu una vera apoteosi che la città di Napoli fece al suo figlio adottivo. (Applausi).

DEL GIUDICE. Anche a nome del senatore Mazziotti, si associa alle parole dette dai precedenti oratori in memoria del senatore Senise.

Egli specialmente ricorda la sua attività di insegnante e di deputato in relazione alle questioni di carattere scolastico.

Fu forse il primo libero docente chiamato a far parte del Consiglio superiore.

Vi sedevano allora parecchi uomini illustri, ma il paragone non nocque al Senise, che si fece presto in tal modo apprezzare da divenire autorevole membro del Consiglio e infine esserne eletto presidente.

Come conterraneo dell'illustre defunto gli invia un saluto riverente ed affettuoso. (Vive approvazioni).

FOÀ. Aggiunge poche parole a quelle dette dal presidente in commemorazione del senatore Bozzolo di cui egli fu collega per trentasei anni nella Facoltà di medicina dell'Università di Torino.

Accenna alla vasta coltura di anatomia patologica che il Bozzolo si procurò prima di darsi alla clinica.

L'eminente scienziato, di cui il Senato piange la perdita, seguì sempre il progresso delle scienze mediche ed a lui si deve l'istituzione del laboratorio scientifico annesso alla sua clinica.

Il Bozzolo fu un grande medico, un perfetto gentiluomo, e, date le sue belle qualità, egli si è dipartito da questa terra in mezzo al compianto degli allievi, i quali si preparavano a celebrarne il cinquantenario della nomina a professore, e della città di Torino.

Propone che siano inviate le condoglianze del Senato alla famiglia dell'illustre estinto. (Approvazioni).

PASSERINI ANGELO. Si associa alla commemorazione fatta del defunto senatore Barinetti, la cui memoria vivrà nel senato e nella città di Cremona.

Ricorda l'assiduità con cui egli adempieva al suo ufficio presso la Cassa di risparmio di quella città e l'autorità da cui era circondato presso i suoi colleghi. (Bene!).

DEL CARRETTO. Si associa alle parole dette in elogio del defunto senatore Senise, e rileva il dolore della città di Napoli per la scomparsa degli altri due suoi illustri concittadini il Duca D'Avarna ed il Principe di Sirignano Caravita.

Propone che il Senato invii alla città di Napoli le sue condoglianze per la perdita dei senatori Senise, D'Avarna e Caravita. (Approvazioni).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il numero dei perduti oggi commemorati in Senato ed il loro grande valore conferisce una maggiore mestizia al compianto dell'Alta Assemblea.

Il Governo si associa alle cose dette dal presidente e dai vari oratori in memoria dei senatori Gabba, Senise, Bozzolo, Barinetti, Caravita e Avarna.

Personalmente deve rammentare l'affetto e la stima che lo legarono ai senatori Gabba e Senise.

Del senatore Gabba fu collega nelle Università di Pisa e di Napoli e del senatore Senise nel Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Col Gabba ebbe trentennale comunanza di lavoro nella direzione della più grande rivista giudiziaria italiana.

Ricorda che il Gabba perseguì tre ideali: la famiglia, lo studio e la cattedra. Il Gabba fu maestro nato: giovanissimo ascese alla cattedra universitaria, e la tenne sempre con giovanile attività: insegnò parecchie discipline ed in tutte ebbe uguale profondità di dottrina ed attività didattica.

Raggiunto il termine legale dell'insegnamento, fu dispensato dal Consiglio superiore dell'istruzione pubblica di chiedere il riposo; ed egli insegnò fino a quando sentì affievolirsi le forze fisiche. E non pertanto, lasciata la cattedra, continuò a studiare ed a lavorare, tanto che nell'estate scorsa, quando il Senato discusse il disegno di legge sulla capacità giuridica della donna, egli scrisse all'oratore lamentando di non poter intervenire alla discussione, poichè vi avrebbe potuto portare un contributo non inutile, dopo i lunghi suoi studi sull'argomento.

Negli ultimi giorni della sua vita preparava la ristampa della « Teoria della retroattività delle leggi »; lavoro superiore a tutti gli altri consimili che siano stati scritti in Italia e fuori.

Invita il presidente a voler associare le condoglianze del Governo a quelle del Senato, che si è proposto di inviare alle famiglie dei defunti senatori (Approvazioni).

Per le dimissioni dei questori del Senato.

PRESIDENTE. Comunica che ieri in fine di seduta gli pervennero due lettere dei senatori questori Presbitero e Rossi i quali annunciavano le loro dimissioni in seguito alla deliberazione presa dal Senato in Comitato segreto.

È da breve tempo che egli regge l'alta carica, ma ha già potuto apprezzare pienamente la valida cooperazione dei senatori questori che ha pregato di desistere dal loro proposito. È certo che se alla sua preghiera il Senato verrà aggiungere una parola (Approvazioni vivissime), i senatori Presbitero e Rossi vorranno ritirare le loro dimissioni; tanto in essi è vivo il sentimento di concorrere efficacemente all'amministrazione del Senato (Approvazioni vivissime).

Pone ai voti la proposta di non accettare le dimissioni da questore dei senatori Presbitero e Rossi.

Il Senato all'unanimità non accetta le dimissioni dei questori (Applausi).

REYNAUDI. È spiacente che una sua proposta, ieri fatta in Comitato segreto, abbia potuto indurre i senatori questori a dare le dimissioni; se avesse potuto supporre che la sua proposta avrebbe condotto a ciò, non l'avrebbe fatta, perchè la stima che egli professa ai senatori Presbitero e Rossi è illimitata (Benissimo!).

PRESIDENTE. Si affretterà a dar notizia ai senatori questori del voto del Senato.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

MORRONE. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionieri di guerra e del R. decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945.

TASSONI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445 recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490,060 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria), giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619 concernente la rinnovazione dei Consigli notarili.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88 con cui si revoca il decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione di collegi dei ragionieri.

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Avverte che l'interrogazione all'ordine del giorno dei senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto è rimandata alla prossima seduta di giovedì.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 15 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle

sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova » (n. 23).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

AMERO D'ASTE, relatore. Data l'opportunità e la convenienza dei contratti per lo Stato, l'Ufficio centrale raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1909, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (numero 22).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MANGO, relatore. Raccomanda all'approvazione del Senato il disegno di legge il cui scopo è di portare incoraggiamento allo sviluppo delle industrie.

La discussione è chiusa.

L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo, del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città » (N. 39).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

GARRONI, ff. di relatore. Riportandosi alla relazione dell'Ufficio centrale raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

La discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di tre disegni di legge.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura dei due seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile; *a)* decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; *b)* decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; *c)* decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (n. 6);

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (n. 12);

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del quarto e del quinto mandamento di Messina (n. 34).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra ». (N. 18-A).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

DEL GIUDICE. Crede che nelle disposizioni del decreto-legge in discussione il sentimento abbia sorpassato la ragione.

Fa sua la osservazione del senatore Polacco, relatore, circa la non necessità di un provvedimento così grave per decreto-legge, provvedimento che deroga a norme del Codice civile, ma avrebbe desiderato che il relatore vi avesse maggiormente insistito.

Vorrebbe conoscere il numero delle adozioni fatte dalla emanazione del decreto-legge, perchè la sola statistica potrebbe dare la prova della urgenza, della necessità di ricorrere ad un decreto-legge.

L'istituto dell'adozione, come è disciplinato dal decreto-legge, contiene due gravi deroghe alle disposizione del Codice civile: la prima che si possa adottare un minorenne inferiore ai 18 anni, la seconda che si possa revocare la adozione.

Espone le ragioni per le quali il Codice francese e quello albertino fissarono il limite dei 18 anni e dei 21 anni di età: principale quella che vi sia la volontà e il consenso dell'adottato.

Adottando un fanciullo incapace di dare il suo consenso, si dispone di lui, del suo destino senza la sua volontà. E si ritorna a disposizioni di diritto barbarico e di preesistenti legislazioni italiane.

È vero che, come correttivo, si propone la deroga dell'adozione, ma questa garanzia non è scevra d'inconvenienti.

I rapporti che crea l'adozione debbono avvicinarsi ai rapporti famigliari derivanti dal sangue; questi rapporti famigliari non si sciolgono che con la morte.

Ammettendo che possano sciogliersi i vincoli dell'adozione prima della morte, si abbassa il valore morale dell'adozione.

Della revoca poi si parla solamente nell'art. 7, ma non vi sono garanzie sufficienti. È una lacuna grave.

Inoltre, con quale procedura si può effettuare la revoca? Tutto è lasciato al potere discrezionale del giudice, mentre la procedura, nelle sue linee essenziali, dovrebbe essere stabilita nel decreto-legge.

Il relatore scrive di essere convinto che il provvedimento possa avere effetti benefici, e sopra alcuni punti propone emendamenti sostanziali.

Ora nell'emendamento proposto all'art. 4 non gli sembra sufficiente garanzia il sentire un fanciullo di 10 anni: anzi crede che ciò possa essere pericoloso.

Fa un'ultima osservazione rispetto all'art. 8 nel quale è contenuta un'innovazione insolita e cioè l'adozione estesa ai nati illegittimi nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919. Questa disposizione vien presa nella presunzione che gli illegittimi rappresentino quasi le conseguenze di quelle condizioni anormali che si sono avverate dal 1914 in poi; si suppone cioè che essi siano stati procreati da militari. Devesi qui osservare che non si tratta però soltanto dei nati nel territorio di guerra, ma in tutto il Regno, anche in quei luoghi che non possono aver sentito profondamente le conseguenze dello stato di guerra. In ogni modo, se questo articolo sarà accolto dal Senato, bisognerà che venga circoscritto con maggior precisione il periodo entro il quale devono essere nati questi illegittimi per godere della disposizione speciale. Devesi determinare il *dies a quo*.

Conclude rinviando alcune minori osservazioni a quando avrà luogo la discussione dei singoli articoli e dichiarando che sarà lieto di contribuire ad approvare col suo voto una così provvida legge, e se si vorrà tener conto dei particolari appunti da lui mossi. (Approvazioni).

BENSA. Non è d'accordo con quanto ha detto il senatore Del Giudice in merito all'art. 4, proposto dall'Ufficio centrale.

È vero che un fanciullo di 10 anni può essere facilmente circuito e adescato da persone adulte, ma la sua dichiarazione non è il fatto su cui si fonda l'atto di adozione: esso non è che un provvedimento di maggior cautela in aggiunta a tutti gli altri sanciti dalla vigente legislatura. E forse l'Ufficio centrale, proponendo l'art. 4, ha pensato non tanto al caso in cui si desideri dal bambino di venire adottato, quanto piuttosto al suo rifiuto. (Approvazioni).

POLACCO, relatore. Ringrazia il senatore Del Giudice per il minuzioso esame del disegno di legge, allo studio del quale l'Ufficio centrale ha dato tutta l'importanza che conviene a così grave questione, quale è quella che concerne la tutela di coloro che furono detti giustamente i pupilli della nazione.

Lo schema proposto dall'Ufficio centrale non altera il profilo giuridico e l'intento filantropico del decreto che si vuol convertire in legge.

Quanto alla prima osservazione del senatore Del Giudice, egli ri-

corda che non si è mai mostrato troppo tenero per i decreti-legge tuttavia, nel caso presente, l'ufficio centrale, nel nome del quale egli parla, non ha fatto che un fugace cenno sul principio della relazione; perchè fu tanto breve l'intervallo decorso tra l'emanazione del decreto e quello della sua presentazione, che si può giustamente dubitare, come ha accennato il senatore Del Giudice, che vi sia già qualcuno che si sia avvalso delle disposizioni in esse contenute.

Passando poi a considerare il primo appunto mosso dal senatore Del Giudice, quello dell'età dell'adottamento, non è vero che il relatore sia passato sopra a questa modificazione, senza prestarle attenzione.

È accaduto proprio il contrario; l'Ufficio centrale ha applaudito ad essa, sia per sua intima convinzione, sia perchè essa era reclamata da filantropi, dal Comitato delle madri e da un voto formale espresso dal Comitato nazionale per gli orfani di guerra perchè in questo senso venisse modificato il Codice civile.

Oltre a ciò si rifletta che tutti i codici vigenti in Italia prima della sua unificazione legislativa, non contenevano alcun accenno all'età dell'adottando, ed è da deplorare che il codice albertino abbia seguito troppo da vicino il codice francese solo leggermente modificando il limite di età posto da quest'ultimo.

Del resto in Francia vige la tutela ufficiosa per la quale l'adottando non può avere oltrepassato il 15° anno, e in altre legislazioni del tipo più diverso, come la prussiana, la germanica, la spagnola, la svizzera, non è prescritto alcun limite d'età per l'adottando.

Si noti ancora che per legge di natura gli uomini sono portati ad adottare dei teneri bambini piuttosto che dei fiorenti giovani, e finalmente si consideri che fine della presente legge non è tanto quello di modificare il codice, quanto di giovare a quei miserelli che hanno diritto ad una speciale protezione da parte della Nazione.

L'istituto dell'adozione non abolisce la patria potestà nel padre naturale e non può in alcun modo giustificare il sospetto che si ritorni con queste disposizioni a traccie di diritto barbarico alle quali si accennava dal senatore Del Giudice.

Quanto alla revocabilità dell'adozione, che il senatore Del Giudice ha censurato qualificandola come istituto che si voglia fare entrare di straforo nella nostra legislazione, l'Ufficio centrale non ha mancato di fare nella sua relazione le più ampie riserve, qualora si volesse generalizzare il principio per quel giorno in cui si volesse metter mano ad una riforma del Codice civile.

L'Ufficio centrale respinge l'accusa di essersi messo nella corrente odierna che tende alla dissoluzione dei vincoli famigliari, e non occorre rammentare che esso è antidivorzista.

Sull'emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'art. 4, per rispondere al senatore Del Giudice l'oratore non potrebbe che ripetere le parole con cui il senatore Bensa ha confutato le obbiezioni del senatore Del Giudice.

L'Ufficio centrale ha creduto opportuno introdurre la disposizione che il minore venga sentito per l'adozione allorchè egli abbia compiuto il decimo anno.

Per giustificare le proposte dell'Ufficio centrale relative all'art. 8 l'oratore ripete le cose esposte nella relazione, e conclude ricordando al Senato il fervore di pietà e di patriottismo, col quale esso per ben due volte approvò la legge riguardante gli orfani di guerra, ed esprimendo la speranza che con lo stesso fervore di pietà e di patriottismo, voglia oggi approvare questo disegno di legge, che ne è il complemento. (Approvazioni vivissime, applausi).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo il discorso del relatore poco avrà da soggiungere. È d'accordo col senatore Del Giudice che l'istituto dell'adozione nel Codice civile ha fisionomia e funzione sociale diverse da quelle che lo stesso istituto presenta nel disegno di legge in discussione.

Nel Codice civile l'adozione è un istituto contrattuale, di carattere puramente aristocratico; nel disegno di legge invece essa ha carattere e finalità di assistenza sociale.

Per formulare il suo alto giudizio sul disegno di legge, il Senato deve partire da questo punto di vista: e non già da quello che vogliasi introdurre nella nostra legislazione un istituto diverso, in fatto di adozione, da quello esistente nel Codice civile.

Allora la prima obbiezione del senatore Del Giudice che abbiamo manomesso il Codice civile, cambiando il limite di età del minorenne adottando, ha la sua risposta nella natura delle finalità che il disegno di legge si propone, per le quali era necessario ammettere l'adozione del minorenne a qualunque età, al disotto dei 18 anni.

La legge per la tutela degli orfani di guerra ha creato degli Istituti locali, è vero, ma il Governo per assicurare l'assistenza degli orfani di guerra, si è ispirato alla fredda ragione, ed ha pensato che gli organi locali possono col tempo non esercitare sempre la loro santa missione col medesimo zelo e con la medesima vigilanza; e per provvedere ad una più efficace tutela, ha creato l'Istituto dell'adozione per gli orfani di guerra nelle forme proposte col disegno di legge.

Ma vi era urgenza d'introdurre nella nostra legislazione questo nuovo Istituto - dice il senatore De Giudice - per mezzo di un decreto-legge? A questa obbiezione del senatore Del Giudice l'oratore, quantunque non favorevole in massima ai decreti-legge, dimostra che urgenza vi era, date le condizioni in cui si svolgeva l'azione legislativa sullo scorcio della passata legislatura, non però per colpa del Senato.

Quanto alla revocabilità dell'adozione, osserva che è intimamente connaturata all'indole sociale del provvedimento. Si tratta di affidare un fanciullo incosciente a persone che abbiano per lui le cure dei genitori: ma non si deve rendere impossibile il caso che il fanciullo debba essere sottratto ai cattivi trattamenti, agli abusi dell'adottante.

Non vuole entrare nella discussione accademica se, secondo il Codice civile, sia da ritenersi irrevocabile l'adozione.

Quando si dà un'azione, si debbono seguire le norme ordinarie della procedura relative all'azione concessa.

Può affermare con tranquilla coscienza che nel decreto-legge c'è tutto quello che può garantire il procedimento dell'adozione.

Purtroppo in Italia il periodo della guerra ha sconvolto le condizioni famigliari e la morale domestica; quindi si è avuto un numero di trovatelli molto superiore al normale. Anche a tali nascite illegitime si è rivolto uno sguardo benevolo, senza discutere la condotta dei genitori, perchè i nati sono degli innocenti.

È ovvio che parlandosi di guerra s'intende riferirsi alla guerra fatta dall'Italia, ed al periodo di tempo che decorre dal giorno in cui l'Italia entrò in guerra.

Conchiude pregando il Senato di approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. (Approvazioni).

DEL GIUDICE. Osserva che il voto emesso dal Comitato nazionale fu dell'aprile 1916; fu più tardi che venne il progetto di legge del 1917; e gli autori di questo progetto non pensarono punto di accogliere quel voto.

DALLOLIO ALBERTO. Il Comitato nazionale ebbe la sua esistenza dal 1917; quindi il voto di cui ha parlato il senatore Del Giudice non può essere stato dato dal Comitato nazionale nel 1916.

Chiede che sia dichiarato che l'art. 8 riguarda anche gl'infelicissimi fanciulli nati nelle terre invase per violenza degli invasori.

E raccomanda al Governo d'interessarsi grandemente di quei disgraziati, finora in gran parte affidati alla carità privata.

Segnala poi l'opera pietosa e benefica di monsignor Costantini, l'antico parroco di Aquileia, confidando che il Governo vorrà aiutare e sussidiare l'opera di un uomo tanto benemerito. (Approvazioni vivissime).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il testo dell'art. 8 è redatto in forma così generale da comprendere i disgraziati fanciulli a cui ha accennato il senatore Dallolio.

Può assicurare che il Ministero delle terre liberate già coopera con monsignor Costantini, di cui ha ha segnalato le benemerenze;

ed egli s'impegna di provvedere che sia sussidiata, incoraggiata **ed ampliata la** protezione di quei fanciulli. (Approvazioni generali).

DALLOLIO ALBERTO. Ringrazia il ministro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sull'articolo unico, e **rimanda** a domani quella degli articoli del decreto-legge.

La seduta è tolta alle ore 18,20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 23 marzo 1920

Presidenza del presidente ORLANDO

La seduta è aperta alle ore 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha constatato **non essere contestabili** le elezioni dei deputati seguenti: Susi, Zegretti, Martire, Volpi, Boncompagni Ludovisi, Bacelli, Meda, Carboni Vincenzo, Di Fausto, Guglielmi, Monici, Della Seta, Marzi, Federzoni (Roma).

Dichiara convalidate queste elezioni.

Svolgimento di proposte di legge.

TURATI, svolge una proposta di legge relativa alla sostituzione **di deputati** in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione.

Dimostra la opportunità che il collegio non debba essere riconvocato **se non quando** il numero dei deputati che lo rappresentano **sia** ridotto a meno di quattro quinti.

Crede che ove questa modificazione alla legge vigente fosse approvata, dovrebbe avere effetto dal principio della presente legislatura.

Chiede infine che la nomina della Commissione, che dovrà esaminare questa proposta di legge, sia deferita al presidente.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, **con le** consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

Consente pure che la Commissione, che dovrà esaminarla, sia nominata dal presidente. Propone anzi che a tale Commissione siano **rinviate** tutte le proposte di legge concernenti la procedura elettorale.

Esprime però il desiderio che essa riferisca rapidamente sulla **proposta dell'onorevole** Turati, perchè, qualunque sia la soluzione **che il Parlamento** vorrà adottare, una siffatta proposta non potrà **a lungo** essere rinviata senza gravi inconvenienti.

PRESIDENTE, prega l'onorevole presidente del Consiglio di modificare questa sua proposta nel senso che la Commissione nominata **dal presidente** debba riferire su questo solo disegno di legge dell'onorevole Turati, seguendosi per gli altri la procedura ordinaria.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, **consente** in questo emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Turati.

(**È presa** in considerazione).

Si riserva di far conoscere il nome di quei deputati che chiamerà **a far parte** della Commissione incaricata di riferire su questa proposta di legge.

MAFFI, svolge una proposta di legge per la istituzione di uno speciale fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra.

Chiede che a tutti i tubercolosi di guerra sia assegnata una pensione fissa non tangibile neppure nel caso di guarigione.

A questa pensione individuale dovrebbe poi essere aggiunto un complesso di vantaggi di carattere assicurativo.

Vorrebbe che si cominciasse a sancire il diritto del cittadino soldato per giungere ad affermare il diritto di tutti i cittadini all'assistenza dello Stato contro un male terribile che tante vittime miete specie fra le classi proletarie. (Applausi).

FALCIONI, ministro d'agricoltura, dichiara che il Governo, con le consuete riserve, non si oppone a che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

MODIGLIANI, svolge una proposta di legge per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici.

Ricorda che la proposta fu già presa in considerazione nella scorsa legislatura e giunse anzi allo stato di relazione; ed esprime il desiderio che possa rapidamente venire alla discussione della Camera.

Avverte che le disposizioni proposte non tendono a limitare la libertà sconfinata di chiunque voglia pubblicare un giornale, ma a far sì che di ogni azienda giornalistica si conoscano limpidamente le fonti di vita.

Tanto più ciò è necessario in questo momento, in cui, oltre l'assalto alle Banche, si verifica l'assalto ai giornali; cosicchè può quasi dubitarsi che ben pochi di essi ormai, astrazione fatta da quelli che sono veri e propri giornali di partito, sono espressione di un pensiero politico anzichè di interessi bancari o siderurgici. (Applausi su molti banchi).

Espressione di questi interessi è forse anche l'intenerimento per i banditi di Fiume, di certa stampa, che per servire a capitalisti speculatori ha apertamente appoggiata quella avventura che è l'unica vera causa della miseria di Fiume (Applausi all'estrema sinistra — Commenti).

Confida che anche questa Camera vorrà prendere in considerazione la sua proposta.

ALESSIO, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara che il Governo, con le consuete riserve, non si oppone a che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

CHIESA, svolge una proposta di legge per modificare l'art. 94 della legge elettorale politica.

Vorrebbe sancita la ineleggibilità di coloro, i quali, o personalmente o come cointeressati, siano vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni, e ciò sino ad esaurimento della liquidazione.

Accenna a recenti episodi, i quali dimostrano il pericolo di lasciare investire del mandato legislativo uomini, che si trovino per questo titolo in conflitto di interessi con lo Stato (Commenti prolungati).

Chiede anzi che si sospenda per un anno l'esercizio del mandato legislativo a quei deputati che, essendo già eletti e trovandosi in tale condizione, non risultino dimissionari dalla carica commerciale da almeno sei mesi prima della loro elezione (Approvazioni — Commenti).

FALCIONI, ministro d'agricoltura, dichiara che il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Chiesa.

(È presa in considerazione).

TURATI, svolge una proposta di legge per l'abrogazione delle ineleggibilità dei dipendenti dallo Stato od Amministrazioni assimilate.

Rileva che la necessità della riforma fu sentita fin dalle passate legislature, tanto che di fatto da due legislature più non si procede al sorteggio dei deputati impiegati; e si presenta oggi assoluta urgenza poichè il suffragio universale deve con sè portare la maggiore libertà degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti.

Dato il vigente sistema elettorale a collegio allargato, non comprende che si vogliano ancora escludere dal Parlamento i ministri del culto; e ritiene che dovrebbe lasciarsi aperto l'adito anche ai fornitori dello Stato, soprattutto perchè le disposizioni relative alle loro ineleggibilità possono essere facilmente delose.

Confida che la Camera vorrà prendere in considerazione la proposta di legge, e propone che la Commissione, al cui esame sarà deferita, insieme con le altre in materia elettorale, riferisca separatamente su di essa e su quella dell'on. Chiesa data la loro urgenza. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno,

con le consuete riserve non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge, e si associa alla richiesta dell'on. Turati perchè la Commissione riferisca separatamente su questa proposta di legge e sull'altra dell'on. Chiesa.

PRESIDENTE, mette a partito la presa in considerazione della proposta dell'on. Turati

(È approvata).

GASPAROTTO, svolge una proposta per l'estensione dell'elettorato politico ed amministrativo alle donne.

Ricorda che la proposta fu già approvata dalla passata legislatura, e confida che questa Camera vorrà anch'essa approvarla, e nella forma più ampia; poichè la limitazione del diritto all'elettorato a certe categorie privilegiate per coltura porterebbe l'esclusione delle donne lavoratrici, che hanno anch'esse il diritto alla difesa dei propri interessi.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, fautore dell'elettorato politico e amministrativo alle donne, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

Rileva però che non bisogna illudersi che le donne possano prendere parte alle prossime elezioni amministrative, non essendovi il tempo necessario per la preparazione delle liste. Quindi la questione, anche perchè non urgente, potrà essere ponderatamente esaminata

(La proposta di legge è presa in considerazione).

MODIGLIANI, rinuncia a svolgere una proposta simile a quella dell'onorevole Gasparotto, avendo la Camera già preso in considerazione questa proposta di legge. Dissente dal presidente del Consiglio che la questione non abbia carattere di urgenza.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non si oppone alla presa in considerazione anche della proposta dell'on. Modigliani.

(È presa in considerazione).

CASERTANO svolge una proposta di legge per modifiche alle operazioni elettorali. Dimostra la necessità di alcune di queste modificazioni, e si augura che la Camera le vorrà prendere in considerazione, introducendo tutte quelle modificazioni che crederà necessarie.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non si oppone alla presa in considerazione.

(La proposta è presa in considerazione).

MICHELI chiede che lo svolgimento di una sua proposta di legge, sul frazionamento del latifondo siciliano, sia rinviata a domani.

FALCONI, ministro d'agricoltura, a nome del Governo, consente.

(Così rimane stabilito).

MAURI svolge una proposta di legge, in nome anche dell'onorevole Micheli e di altri deputati, sulle rappresentanze agrarie, che ritiene necessarie tanto dal punto di vista economico, quanto da quello sociale, perchè potranno aprire l'adito a riforme più radicali e più consone ai nuovi bisogni della produzione e dell'agricoltura (Applausi al centro).

MODIGLIANI, esprime il reciso dissenso del gruppo socialista dalla proposta di legge che, sotto la parvenza di creare una rappresentanza agraria dei lavoratori, cela il pericolo grave, per il modo come è congegnato il sistema delle elezioni del Consiglio agrario, di porre i lavoratori sotto la padronanza assoluta dei proprietari (Applausi all'estrema sinistra — Interruzioni al centro).

Di tale pericolo sono altresì indici le singole funzioni attribuite al Consiglio, ed il modo come sono costituiti gli organi giurisdizionali agrari mandamentali e provinciali, per cui le rappresentanze degli interessi del proletariato sono consegnate alla rappresentanza del capitalismo agrario (Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro).

MAURI, rileva l'infondatezza delle censure rivolte dall'on. Modigliani alla proposta di legge, che assicura agli agricoltori una rappresentanza agraria nella quale sono equamente contemperati gli interessi dei proprietari e quelli dei lavoratori, dovendo fra questi ultimi comprendersi anche i mezzadri (Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Osserva che il modo di costituzione dei Collegi arbitrali offre ogni garanzia perchè tutte le parti vi sono equamente rappresentate e perchè sono presieduti da magistrati, che più degli uomini politici, sono per abito mentale propensi alla maggiore serenità. (Applausi al centro — Vivissimi rumori e interruzioni all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi — Agitazione).

PRESIDENTE. (Con forza). Richiamo all'ordine gli interruttori. Protesto contro questo vergognoso contegno. Il paese dirà che la Camera non è in grado di funzionare e giudicherà le responsabilità di ognuno! (Vivissime approvazioni).

MAURI, osserva che il gruppo socialista volendo negare il diritto di rappresentanza ai mezzadri, accusa il partito popolare, travisando il suo pensiero, di far l'interesse dei capitalisti agrari mentre quest'accusa il partito respinge, poichè è stato sempre fautore convinto e in buona fede degli interessi dei lavoratori della terra. (Vivi applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

MODIGLIANI, per fatto personale, rileva non esser vero che il gruppo socialista neghi diritto di rappresentanza ai mezzadri, alla cui organizzazione ha sempre validamente contribuito (Interruzioni al centro).

Insiste sul concetto che la proposta di legge non tutela affatto gli interessi dei lavoratori della terra ed è ispirata da interessi capitalistici (Applausi all'estrema sinistra — Vivi rumori al centro).

FALCONI, ministro d'agricoltura, dichiara che il Governo, pur intendendo mantenere il disegno di legge già all'ordine del giorno identico alla proposta di legge, non si oppone a che essa sia presa in considerazione.

(La proposta di legge è presa in considerazione — Vivi rumori all'estrema sinistra — La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17.50).

Discussione intorno alle comunicazioni del Governo.

CIRIANI dichiara che voterà contro il Ministero nella sua qualità di seguace della democrazia cristiana, che, se non ha seguito di amici in questa Camera, ha però nel paese ancora numerose simpatie.

Esaminando la costituzione del nuovo Ministero, critica l'onorevole Nitti per aver fatto una crisi extra-parlamentare, e aver ricostituito un Ministero che ha gli stessi gravi difetti del precedente Gabinetto.

Il Ministero è stato infatti costituito all'infuori dei due più grandi gruppi politici che il Paese, colle ultime elezioni, abbia mandato alla Camera, all'infuori cioè del gruppo socialista e di quello popolare.

La compagine ministeriale è, nel suo insieme, la parodia delle competenze, in quanto a uomini di valore sono state affidate funzioni nelle quali certo non hanno mai dimostrato speciali attitudini.

Osserva che il gruppo popolare è sfuggito alla responsabilità del Governo trincerandosi in alcuni punti di programma che l'onorevole Nitti non ha accettato. Ma ciò non impedisce che vi siano accordi segreti tra il capo del Governo e il gruppo popolare e che questo finisca di dare i suoi voti al nuovo Ministero. (Interruzioni dal centro).

Rileva poi che il partito popolare è legato al clero tanto che a suo segretario politico ha posto un sacerdote.

Ricorda come Vincenzo Gioberti pur essendo anima profondamente cristiana, tuttavia seppe mostrarsi indipendente dall'alta gerarchia ecclesiastica.

PRESIDENTE. Vincenzo Gioberti, che fu il primo presidente della Camera, se fosse presente, la pregherebbe, di discutere il programma del Governo. (Ilarità — Approvazioni).

CIRIANI, deplora che il Governo non abbia inviato in Russia, come hanno fatto altre nazioni, una speciale Commissione per riprendere le relazioni con quel popolo.

Auspica una pace dopo la quale non sia più lecito di parlare di confini strategici e che sia una affermazione di fratellanza e di solidarietà delle nazioni.

Circa le condizioni interne del paese osserva che l'invito del Governo al lavoro è una ironia, se lavoro non viene provveduto alle classi lavoratrici.

Lamenta che il Ministero non abbia annunziato provvedimenti seri per risolvere la grave questione economica e si accontenta di imporre la cosiddetta ora legale da tutti disapprovata (Interruzioni del presidente del Consiglio).

Raccomanda che si esaminino con la benevolenza dovuta i ricorsi di coloro che durante la guerra furono internati (Interruzione del deputato Zileri Dal Verme).

Riferendosi alle recenti agitazioni verificatesi nelle terre liberate, osserva che tali agitazioni furono provocate dal fatto che pochissimi fra i molti lavori pubblici promessi furono iniziati ed appaltati.

Rileva poi che il Ministero delle terre liberate non ha tenuto conto nell'assegnazione dei lavori delle cooperative di operai preferendo le cooperative di appaltatori e di speculatori.

Raccomanda che la legge sui danni di guerra sia più sollecitamente applicata, che specialmente le piccole fortune siano restaurate e che quelli delle terre liberate che hanno ottenuto profitti di guerra siano trattati alla stessa stregua di quelli delle altre regioni.

Afferma che è necessario colpire inesorabilmente coloro che, nelle denunzie dei danni, alterano la consistenza delle loro precedenti fortune.

Considerando la situazione finanziaria, rileva che il prestito nazionale non può sollevare minimamente le condizioni disastrose in cui versa il bilancio dello Stato. Unico rimedio è quello di procedere alla confisca dei profitti di guerra e di imporre una forte incisione sui patrimoni più elevati.

Conclude affermando che, in quest'ora, per fare l'interesse vero dei lavoratori non bisogna soltanto esaltarli nella visione esagerata dei loro diritti, ma è necessario elevarli nella educazione spirituale e morale, insegnando quali sono i loro imprescindibili doveri. (Commenti).

ORANO, interprete del pensiero del gruppo di rinnovamento, al quale l'oratore appartiene, giudica extralegale il recente rimpasto fatto dal presidente del Consiglio prima e all'infuori del voto della Camera. Nè crede che con esso il Governo siasi rafforzato.

Afferma che la ragione della debolezza e della incertezza politica dell'on. Nitti deve ravvisarsi che egli, lungi dal padroneggiarle, si è dato in balia delle correnti politiche.

Così pure l'insuccesso della sua politica estera deve attribuirsi all'opera di svalutazione che l'on. Nitti ha spiegato in danno del paese. (Interruzioni).

L'on. Nitti non ha avuto e non ha una chiara coscienza delle energie nazionali. (Commenti).

Egli doveva spingere il capitale accumulato nelle Provincie settentrionali durante la guerra ad infondere nuova vita economica nel Mezzogiorno e nelle isole.

In tal modo la presente crisi avrebbe potuto essere in breve tempo e facilmente superata. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Stigmatizza l'Istituto della censura che ha impedito di far conoscere al popolo la verità. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Venendo al problema adriatico constata che esso è divenuto sempre più grave e più arduo per la continua incertezza nelle direttive della nostra politica estera. (Interruzioni all'estrema sinistra — Denegazioni del presidente del Consiglio).

Con la nostra remissività, nella questione Adriatica prepariamo nella regione balcanica germi di futuri conflitti.

Si dichiara per parte sua favorevole al riconoscimento della piena autonomia di Fiume che, come corpo separato, ha diritto di dare a sè stesso il proprio regime.

Avrebbe sperato che l'onorevole Nitti si fosse convinto che la sua presenza al Governo costituisce, in questo momento, una difficoltà di più per la soluzione della questione Adriatica. (Commenti).

Di fronte agli innegabili torti verso di noi dei nostri alleati, il Governo ebbe il torto di permettere che una parte della stampa assumesse contro di essi un contegno apertamente aggressivo.

Desidera conoscere il pensiero del Governo sul problema turco.

E nota che da un atteggiamento favorevole alla Turchia potremo ritrarre notevoli vantaggi specialmente per le classi lavoratrici (Commenti).

Non crede che la politica dell'on. Nitti possa avviare il Paese per una nuova via di redenzione.

Questa politica ci induce, invece, ad una via senza uscita.

Il difetto massimo della politica dell'on. Nitti è, secondo l'oratore, l'assenza di qualsiasi contenuto ideale.

Per ciò, insieme coi suoi amici, voterà contro il Governo. (Applausi a sinistra — Congratulazioni — Commenti — Rumori).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE, comunica che a far parte della Commissione incaricata di riferire sulla proposta di legge dell'on. Turati, ha chiamato gli onorevoli Donati Pio, Fera, Gasparotto, Micheli, Peano, Riccio, Rossi Luigi, Tangorra e Turati.

La seduta termina alle 19,30.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, avendo appresa la costituzione di un Istituto denominato *Banca nazionale del Reduce*, avente per iscopo di rimettere in valore le attività civili dei reduci della guerra, mediante il credito ed altre agevolazioni, desiderando di dimostrare il sovrano interessamento per la provvida istituzione, ha disposto l'acquisto di cinquecento azioni della Banca predetta - pari a lire cinquantamila - destinando le azioni stesse in proprietà all'Opera nazionale degli orfani di guerra.

TELEGRAMMI STEFANI

LONDRA, 23. — Il *Daily News*, commentando in un articolo editoriale le dichiarazioni dell'on. Nitti alla Camera, osserva:

« L'on. Nitti è economista e politico di gran valore ed il suo avvento al potere ha accresciuto notevolmente l'autorità del supremo Consiglio nel campo economico. Pertanto la diagnosi dell'on. Nitti circa le condizioni dell'Europa e dei rimedi da lui proposti hanno il maggior titolo al rispetto ».

Riferendosi poi al punto del discorso relativo alla Germania, il giornale radicale aggiunge:

« Se la politica dell'on. Nitti fosse stata la politica degli alleati durante gli ultimi sei o nove mesi, vi sarebbe stato assai minor pericolo di una reazione militarista da parte della Germania ».

LONDRA, 23. — I ministri degli affari esteri e gli ambasciatori hanno tenuto alle ore 16 al Ministero britannico per gli affari esteri una conferenza sotto la presidenza di Lord Curzon.

Erano presenti Scialoja, Berthelot, gli ambasciatori d'Italia e del Giappone e vari periti.

La conferenza ha discusso le diverse clausole che dovranno essere inserite nel trattato di pace con la Turchia e che si riferiscono alle sanzioni penali ed alle nazionalità, questioni che, come le altre, non erano state ancora risolte.

PARIGI, 23. — La Conferenza degli ambasciatori si è riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Millerand. Vi assistevano il maresciallo Foch ed i periti militari e navali alleati. La Conferenza ha ascoltato una relazione dei periti militari sulla situazione in Germania.

PARIGI, 23. — I giornali ricevono da Berlino, 23: Si ha da Coburgo: Le comunicazioni sono tagliate con la città di Gotha.

Il comando della *Reichswehr* di Coburgo comunica che le perdite della *Reichswehr* di Gotha sono di dieci morti, trentaquattro feriti e nove scomparsi.

Le perdite dei comunisti ascendono ad oltre mille.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.